

# LEGGE DI BILANCIO 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

## Detassazione premi di produttività (art. 1 comma 358)

Per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025/2026/2027 viene **confermata l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 5%**.

## Limite Fringe Benefit (art. 1 comma 390)

Anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 confermato il limite di esenzione dei Fringe Benefit:

- a 1000 euro per i dipendenti senza figli a carico.
- a 2000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Per:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
- le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l'affitto dell'abitazione principale e per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

## Esenzione somme corrisposte a neoassunti per fabbricati (art. 1 commi 386-389)

Introdotta un nuovo **regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025.**

- che siano titolari di un **reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2024, a 35.000 euro.**
- che abbiano **trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro** e che tale **comune sia distante più di 100km dal comune di precedente residenza.**

L'esenzione trova applicazione **per i primi 2 anni a decorrere dalla data di assunzione** ed entro il **limite massimo complessivo di 5000 euro annui.**

- ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
- **ATTENZIONE** → il regime di esenzione in esame non si applica ai fini contributivi.

## Fringe Benefit auto ad uso promiscuo (art. 1 comma 48)

Introdotte importanti modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente... nello specifico:

- **per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi** in uso promiscuo sulla base di **contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025**, il relativo fringe benefit è determinato in misura pari al
  - 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
  - La percentuale è ridotta al:
    - 10% nell'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
    - 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
- Invece, per i veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km, moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica.
- Aspettiamo chiarimenti in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla gestione di situazioni in cui si verifica il seguente caso:
  - Veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025 ma assegnati sulla base di contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.